

# CITTA' DI CATANZARO

## ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

**Disposizioni per la prevenzione dei contagi da Covid-19 - Revoca Ordinanze n. 1614 del 13.08.2020 e n. 1615 del 14/08/2020**

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

**ORDINANZA**

**N° 1621 DEL 26/08/2020**

Cod. Profilo 136023

# CITTÀ DI CATANZARO

**OGGETTO: Disposizioni per la prevenzione dei contagi da Covid-19 - Revoca Ordinanze n. 1614 del 13.08.2020 e n. 1615 del 14/08/2020**

**IL SINDACO**

**Considerato** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visti:**
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n18;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19;
- il Decreto Legge16 maggio 2020 n. 33
- il Decreto Legge19 maggio 2020 n. 34
- il Decreto Legge 16 Luglio 2020 n. 76
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020;

**Visto** il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 che ha modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

**Richiamata** la propria **precedente ordinanza n. 1614 del 13.08.2020**, ad oggetto: "Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, co.5, D.lgs. 267/2000 – misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Sospensione attività di spettacolo ed intrattenimento musicale, danzante, teatrale svolto in luoghi chiusi o all'aperto, compreso l'intrattenimento musicale nei locali di somministrazione di alimenti e bevande e nei parchi giochi per bambini. Misure efficaci dal 13 Agosto 2020";

**Richiamate** le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1987, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ed in particolare l'Ordinanza n. 61 del 13/08/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la prevenzione dei contagi connessi alle attività svolte presso stabilimenti balneari, discoteche, sale da ballo e locali assimilati, all'aperto o al chiuso", con cui è stata disposta *la sospensione fino al 7 settembre 2020 delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche*

*e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, destinati all'intrattenimento (con particolare riferimento a quello serale e notturno), nei lidi balneari;*

**Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16/08/2020 con la quale, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono state adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:
*a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;*
*b) sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.*
*2. Relativamente ai punti a) e b) non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali.*

**Dato atto** che:
- con la citata ordinanza n. 1614 del 13 agosto 2020 e la successiva n. 1615 del 14/08/2020 di precisazione di alcuni aspetti, si è reso necessario adottare senza indugio, in via precauzionale e a tutela della salute pubblica, misure volte a scongiurare la diffusione del virus da Covid -19 attraverso attività le cui modalità di svolgimento potevano essere atte a favorire assembramenti rischiosi per la salute pubblica, anche a seguito di casi di positività al virus constatati in comuni vicini in soggetti frequentatori di locali pubblici;
- negli ultimi giorni sono stati effettuati numerosi tamponi ai frequentatori di tali locali, grazie all'intervento tempestivo dell'ASP e della Protezione Civile, senza riscontrare un aggravamento della situazione complessiva che appare pertanto sotto controllo;

**Ritenuto,** pertanto, che siano venute meno le esigenze di cautela che hanno determinato l'adozione dell'ordinanza succitata, per cui è possibile procederne alla revoca,tenuto conto che la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati è oggetto dell'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 61 del 13/08/2020 e dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 16/08/2020;

**Dato atto** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**Richiamati**
- il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l'art. 50, comma 5;
- l'art. 40 dello Statuto Comunale in materia di competenze ed attribuzioni del Sindaco;

**Dato atto che**
- il presente provvedimento è esecutivo con la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Catanzaro e trova applicazione fino a nuova disposizione;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

**ORDINA**

**per le motivazioni indicate**:
- la revoca delle ordinanze n. 1614 del 13 agosto 2020 e n. 1615 del 14/08/2020;
- il rispetto, per quanto riguarda la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, dell'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 61 del 13/08/2020 e dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 16/08/2020 citate in premessa;

**DISPONE**

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
  - Alla Prefettura di Catanzaro;
  - Alla Questura di Catanzaro;
  - Al Comando Compagnia Carabinieri di Catanzaro;
  - Al Comando Compagnia Guardia di Finanza;
  - Al Comando di Polizia Locale;

Il Comando Polizia Locale e gli altri Organi di controllo cureranno l'esatto adempimento della presente ordinanza e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa.

**AVVERTE**

che a seguito del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

**COMUNICA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL SINDACO
Sergio Abramo